



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Provincia di Padova

COPIA

Prot. N.

DELIBERAZIONE N. 20

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di ...I.... Convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: AMBIENTE – ADEGUAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1998, N. 448 E S.M.I.

L'anno duemiladieci, addì trentuno del mese marzo alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
CAROLO	GINO	X	
BOLIS	ALESSANDRO	X	
TESSARI	DAMIANO		X
CARLI	UMBERTO	X	
SARZO	TIZIANO	X	
PEDRON	WALTER	X	
ZENERE	DENIS	X	
PERETTO	MIRKO	X	
PALMA	ANTONIO		X
LAZZARETTI	PAOLO	X	
ISRAELI	MONICA	X	
SIMIONATI	MICHELA	X	
VERZOTTO	ANTONIO	X	
BASSO	ALESSANDRA	X	
BALDO	MARIO GIACOMO		X
SPIGAROLO	MAURO	X	
TOFFANIN	GIUSEPPE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Sig. **Zampieri dott. Valerio** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **Carolo Gino** Sindaco *pro-tempore* assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, designati gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri **Lazzaretti Paolo, Simionati Michela e Verzotto Antonio**, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AMBIENTE. - ADEGUAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1998, N. 448 E S.M.I.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Sarzo per l'illustrazione della proposta di deliberazione durante la quale fornisce alcune precisazioni :

"La legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale.

Tale disposizione e' stata modificata dall'art. 12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.

L'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.

L'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

L'art. 2 comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

Il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il Comune di Carmignano di Brenta, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, ricade nella zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione del 19.03.2003 n. 17 aveva stabilito le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile.

Tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.

Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti

anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.....(omissis)..... In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

Con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate."

Va rilevato a tal proposito che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.

Alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle Dogane con la sopra citata nota prot. n. 5961 del 15.01.2010 che invitava i Comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, si rende necessario procedere alla modifica della cartografia, al fine di individuare il centro abitato dove ha sede la casa comunale che non può più avvantaggiarsi delle agevolazioni fiscali di cui trattasi.

Per l'individuazione del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale occorre fare riferimento alla Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 25.03.1998, aggiornata con DGC nn. 144/2005, 27/2007, 139/2008, sulla base delle indicazioni degli art. 3 e 4 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). E' stata pertanto predisposta la planimetria, agli atti del presente provvedimento, che individua le frazioni e le zone "non metanizzate" e il centro abitato ove ha sede la casa comunale, consentendo di evidenziare che non vi sono porzioni di territorio non metanizzate all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ad eccezione del tratto di strada vicinale ove sorgono due abitazioni, identificate con numeri civici 5 e 7 di via Provinciale, le quali pertanto non beneficiano più delle agevolazioni a decorrere dal corrente anno per effetto delle modifiche su citate intervenute nell'assetto normativo;

Va infine precisato che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, sul sito del Comune di Carmignano di Brenta, utilizzando la cartografia annualmente aggiornata, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato.

14

Si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (allegato A);
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. c);
Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488 (art. 12 comma 4);
Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 39;
Visto il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, artt. 4 e 5;
Vista la legge 23 novembre 2000 n. 354, art. 4 comma 2;
Vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 27;
Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448, art.13;
Vista la legge del 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009), art. 2 comma13;
Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) ;
Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), artt. 3 e 4;
Vista la deliberazione di Giunta del 14 marzo 2000 n. 139;
Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 17 del 19.03.2003;
Viste le note del 31.12.2009 prot. n. 178604 e 15.01.2010 prot. n. 5961 dell'Agenzia delle Dogane;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d. lgs. 267 del 18/8/2000;

Uditi gli interventi:

L'assessore Sarzo illustra il provvedimento all'esame dell'organo consiliare.

Il Presidente, rilevato che non vi sono altre richieste d'intervento da parte dei Consiglieri comunali, pone in votazione palese la proposta su esposta.

L'esito della votazione è il seguente:

votanti 14, voti favorevoli 14

espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri votanti su n. 14 Consiglieri presenti;
avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione.

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, le planimetrie, in atti al presente provvedimento, riportanti le frazioni e le zone non metanizzate del Comune di Carmignano di Brenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della legge n. 488 del 23.12.1999, ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 268 del 30.9.2000, che determina il concetto di "frazione"; dando atto che non vi sono porzioni di territorio non metanizzate all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ad eccezione del tratto di strada vicinale ove sorgono due abitazioni, identificate con numeri civici 5 e 7 di via Provinciale, le quali pertanto non beneficiano più

delle agevolazioni a decorrere dal corrente anno per effetto delle modifiche su citate intervenute nell'assetto normativo;

2. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della l. n. 488 del 23 dicembre 1999;

3. di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione dell'attività in oggetto, nonché per favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 150 del 7 giugno 2000, i seguenti strumenti: pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Carmignano di Brenta, sul sito Internet del Comune;

14

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 IN ORDINE
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Oggetto: AMBIENTE - ADEGUAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1998, N. 448 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Nicola Chiarello

ALLEGATO "A"

Elenco delle frazioni e delle strade, di questo Comune, ricadenti in zona climatica "E" e non metanizzate :

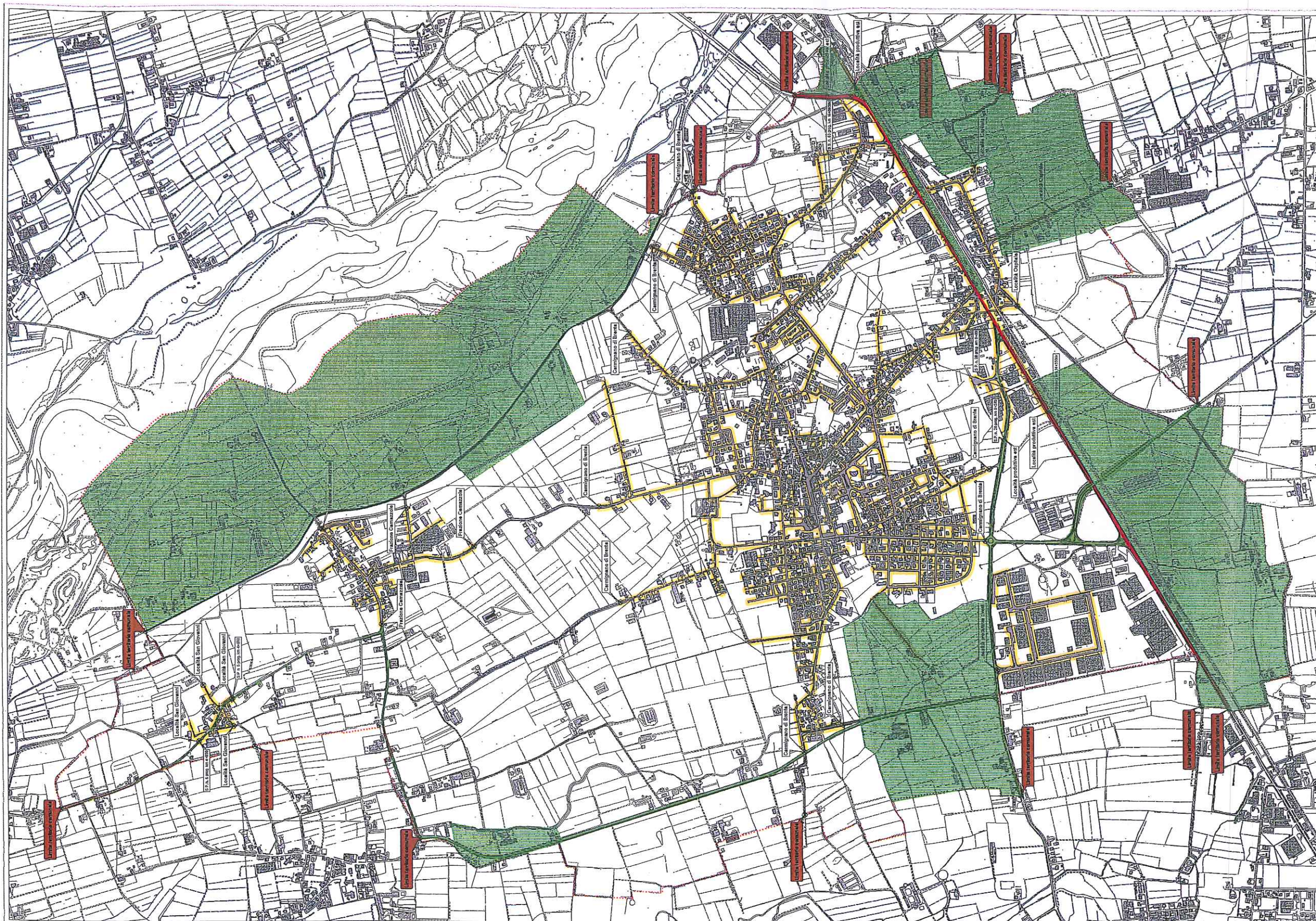
1. Via Colombare (tutta)
2. Tratto a sud di via Ospitale come indicato in planimetria fino al confine con il Comune di Grantorto
3. Area ad est dell'argine maestro del fiume Brenta (via Maglio) e quindi comprensiva di tutta Via S. Bernardino.
4. Area ad ovest dell'argine maestro del fiume Brenta nel tratto di via Maglio comprendente le abitazioni delle famiglie Lovo e Pedon;
5. Tratto di via S. Pietro in Brenta (ex Via Ospitale) da incrocio con accesso sottopasso (vicino all'abitazione fam. Morellato) fino al confine con il Comune di Grantorto;
6. Tratto di via Ospitale da accesso depuratore fino al confine con il Comune di Grantorto;
7. Strada Provinciale dall'incrocio con la Statale n. 53 verso il confine con il Comune di Fontaniva (vecchio ponte crollato);
8. Area compresa fra la strada statale n. 53 e la sede ferroviaria, lungo tutto il tratto delle stesse, ricadenti in territorio di questo Comune e compreso anche l'ultimo tratto di via Zanchetta (ad ovest dell'insediamento della ditta Ovatex) posto a Nord della strada Statale stessa;
9. Aree poste ad Est e ad Ovest di via Cerato a partire dall'incrocio con la strada Provinciale n. 28 e fino al bivio di via G. Bovo;
10. Via Cerato nel tratto finale a Nord, fino all'incrocio con Via Capitelli in Comune di Pozzoleone.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

 n. 20 del 31 MAR 2010

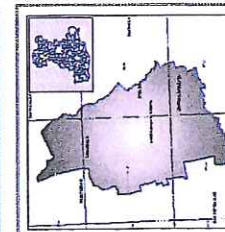
C.C.





COMUNE DI CARNIGNANO DI DRENDA
Provvisoria di Padova

Individuazione delle zone comunali non melanizzate



Corrente comune	Individuazione dell'offro entro il dato	Individuazione della forma comune	Stato all'interno del cervello	Stato comune	Stato preciso	Stato totale	Stato visuale	Area non relativizzata
-----------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------------------

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Alessandro Bolis

IL PRESIDENTE
F.to Gino Carolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri dott. Valerio.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.Reg. Cron. Pubbl.184..... Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal

☐ Comunicata al Prefetto, in applicazione art. 135 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

li, 9 APR. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri dott. Valerio

ATTESTATO DI RIPUBBLICAZIONE

N.Reg. Cron. Pubbl. Si attesta che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'albo di questo Comune ove rimarrà esposta per 15gg. consecutivi dal

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri dott. Valerio

La presente copia è conforme all'originale.

li, 9 APR. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampieri dott. Valerio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, soggetta al controllo eventuale, ai sensi dell'art. 127, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trasmessa al Difensore Civico in datae ricevuta il, al n.,

- E' DIVENUTA ESECUTIVA ilper assenza di rilievi.

- E' DIVENUTA ESECUTIVA il

☐ a seguito modifica con delibera n.....del

☐ a seguito conferma con delibera n.....del

☐ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo eventuale, pubblicata a norma di legge all'Albo di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, E' DIVENUTA ESECUTIVA il

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri dott. Valerio